



COMUNICATO N. 194/DIV – 8 FEBBRAIO 2022

194/460

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 5, 6 E 7 FEBBRAIO 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6 e 7 Febbraio 2022

6^ Giornata Ritorno

GIRONE A

FERALPISALÒ	ALBINOLEFFE	1-1
FIORINZUOLA	PADOVA	0-0
GIANA ERMINIO	JUVENTUS U23	2-0
LEGNAGO SALUS	PIACENZA	0-1
MANTOVA	TRENTO	1-0
PERGOLETTESE	SEREGNO	3-3
PRO PATRIA	LECCO	1-1
TRIESTINA	PRO SESTO	2-3

GIRONE B

ANCONA MATELICA	PISTOIESE	0-3
CARRARESE	REGGIANA	1-1
GROSSETO	FERMANA	0-0
MODENA	CESENA	1-0
OLBIA	VIRTUS ENTELLA	2-3
PESCARA	GUBBIO	3-1
PONTEREDERA	IMOLESE	2-0
SIENA	AQUILA MONTEVARCHI	2-0
TERAMO	LUCCHESI	1-0
VIS PESARO	VITERBESE	0-2

GIRONE C

BARI	ACR MESSINA	1-2
CAMPOBASSO	PALERMO	2-2
CATANZARO	AVELLINO	2-0
FOGGIA	FIDELIS ANDRIA	1-1
JUVE STABIA	LATINA	1-0
MONTEROSI TUSCIA	TARANTO	2-1
PICERNO	MONOPOLI	3-0
TURRIS	CATANIA	1-3
VIBONESE	PAGANESE	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	POTENZA	4-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 7 e 8 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 5, 6 E 7 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

- € 500 **PRO PATRIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal settore occupato dagli stessi, un petardo che è esploso all'interno del recinto di gioco, prima dell'inizio gara, durante il saluto delle squadre.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 500 **TURRIS** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al termine della gara, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all'interno del recinto di gioco, in prossimità dell'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, piccoli oggetti di plastica senza provocare conseguenze pregiudizievoli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 500 **MODENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 30°minuto circa, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all'interno del terreno di gioco, una bottiglia di acqua da 1/2 litro aperta e semipiena, senza provocare conseguenze pregiudizievoli.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 14 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA**

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)

per avere, al 22°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la natura delle parole proferite (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BALDINI FRANCESCO (CATANIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell'area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un'azione avversaria.

Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l'autore della condotta, l'allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo.

Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere (r. IV ufficiale, supplemento IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria, in quanto, a seguito di una irregolarità commessa da un membro della panchina avversaria, usciva dall'area tecnica e con fare aggressivo si avvicinava alla panchina avversaria pronunciando al loro indirizzo frasi offensive. Alla notifica del provvedimento di espulsione tentava nuovamente di raggiungere la panchina avversaria e, trattenuto dai dirigenti della sua società, proferiva frasi offensive verso i componenti della panchina.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutati: le modalità complessive della condotta; il comportamento tenuto dai tesserati avversari che ha determinato la condotta in contestazione; le scuse porte dal CANEO alla squadra arbitrale al termine della gara (r.a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)

1) per avere, al 41° minuto circa del primo tempo, pronunciato un'espressione blasfema durante un'azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina;

2) per avere tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti offensivi, al 41° minuto circa del primo tempo e al 93° ed al 94° minuto circa.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVIELLO MARCO (ANCONA MATELICA)

per avere, al 44° minuto circa del primo tempo, pronunciato un'espressione blasfema durante un'azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)

DI NATALE ANTONIO

(CARRARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAVANEL MASSIMO

(PADOVA)

BALDINI FRANCESCO

(CATANIA)

BALDINI SILVIO

(PALERMO)

DEL GROSSO CRISTIANO

(PESCARA)

DI FIORE GIOVANNI

(TERAMO)

SERENA MICHELE

(LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROSSI FAUSTO

(REGGIANA)

per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, scalcia un avversario all'altezza dello stinco destro, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPARANDEO LUCA

(LECCO)

per avere, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all'altezza del petto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

DOSSENA ALBERTO

(AVELLINO)

per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con il piede a martello e la gamba tesa un calciatore avversario al piede, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TENKORANG JOSHUA

(CAMPOBASSO)

per avere, all'8°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale n.1 in quanto, a gioco fermo, correva verso l'assistente arbitrale e gli rivolgeva frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MENNA DAMIANO	(CAMPOBASSO)
BARBIERI TOMMASO	(JUVENTUS U23)
ROZZIO PAOLO	(REGGIANA)
LABRIOLA VALERIO	(TARANTO)
CODROMAZ ROBERTO	(TERAMO)
TASCONE SIMONE	(TURRIS)
CURIALE DAVIS	(VIBONESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUROLO MICHELE (PAGANESE)
per avere pronunciato un'espressione blasfema all'85° minuto circa, mentre era seduto in panchina dopo essere stato sostituito.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOZZUOLO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
CATALDI RICCARDO	(CATANIA)
PERSIA ANGELO	(CAMPOBASSO)
CARRARO FEDERICO	(FERALPISALO')
ROSSONI STEFANO GIOVANNI	(FERMANA)
CIOLLI ANDREA	(GROSSETO)
GASPARETTO DANIELE	(LEGNAGO SALUS)
BRANDI NUNZIO	(LUCCHESI)
PICCINNI MARCO	(MONOPOLI)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
MARCONI IVAN	(PALERMO)
DELLA GIOVANNA FABIO	(PRO SESTO)
PECORINI SIMONE	(PRO SESTO)
POLIDORI ALESSANDRO	(VITERBESE)
GEMIGNANI ANDREA	(SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

YABRE ABDOUL MEYKER	(LEGNAGO SALUS)
---------------------	-----------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POLETTI AMEDEO	(ALBINOLEFFE)
DI RENZO ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
BOFFELLI ANDREA	(PRO PATRIA)
CIANCIO SIMONE	(AVELLINO)
IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
ESPOSITO MIRKO	(MANTOVA)
PANIZZI ERIK	(MANTOVA)
PILATI ALESSANDRO	(MANTOVA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(MONOPOLI)
GIRELLI STEFANO	(PERGOLETTESE)
SOTTINI EDOARDO	(PISTOIESE)
DEL FRATE FEDERICO	(PRO SESTO)
GIUBILATO LORENZO	(PRO SESTO)
SARANITI ANDREA	(TARANTO)
GOMEZ GUIDO	(TRIESTINA)
CANNAVO KEVIN	(VIS PESARO)
DI SABATINO PASQUALE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
--------------------------	----------------------

AMMONIZIONE (XI INFR)

BONTA' FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
GIGLI NICOLO'	(POTENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO	(PADOVA)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
SBAMPATO EDOARDO	(PAGANESE)
DE ROSE FRANCESCO	(PALERMO)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
COGNIGNI LUCA	(FERMANA)
MBAYE MAODO MALICK	(FERMANA)
SANTORO SALVATORE	(IMOLESE)
VONA EDOARDO	(IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
ESPOSITO ANDREA	(LATINA)
NANNINI COSIMO	(LUCCHESI)
SULJIC CAZIM	(PIACENZA)
TERZI CLAUDIO	(SIENA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SENO MATTIA
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
CURCIO FELIPE
DELLA LATTA SIMONE
PINTO GIOVANNI
CIANCI PIETRO
CATANESE GIOVANNI
MAGLI ANTONIO
DI LIVIO LORENZO
FOFANA LAMINE
FRANCHINI SIMONE
ROCCHI GABRIELE
BENSAJA NICHOLAS
LAMBRUGHİ ALESSANDRO
MATINO EMMANUELE
SEPE ANTONIO
BANI CRISTIANO
DE LUCA GIUSEPPE
POLIDORI MATTIA
COCCO ANDREA SALVATORE
MANDORLINI MATTEO

(TRENTO)
(AVELLINO)
(PADOVA)
(PADOVA)
(CATANIA)
(CATANZARO)
(PONTEDERA)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PAGANESE)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(SIENA)
(TRIESTINA)
(VIBONESE)
(SEREGNO)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARCHETTI STEFANO
RIVA RUGGERO
D'ERAMO MICHAEL
DEL CARRO ANDREA
NANNELLI GIOVANNI
SPORTELLI MORI
MATERA ANTONIO
DETTORI FRANCESCO
PARIGI GIACOMO
GIGLIOTTI GUILLAUME
MARTINO PIETRO
PACE FEDERICO
FIORINI MATTIA
CAPORALE ALESSANDRO
PATIERNO FRANCESCO COSIMO
PERICO SIMONE
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
CONTINI GIANLUCA
CELIC MAKS JURAJ
DI PAOLA MANUEL
BRUNORI MATTEO LUIGI
CASTIGLIA LUCA
CESARINI ALESSANDRO
VENTURINI ANDREA
DE MARIA VINCENT
PINTO PIERLUIGI

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ANCONA MATELICA)
(ANCONA MATELICA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(BARI)
(FOGGIA)
(CAMPOBASSO)
(FIOREZZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(ACR MESSINA)
(MODENA)
(PALERMO)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PISTOIESE)
(TARANTO)
(TERAMO)

NGOM MAMADOU BARA

(VIBONESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FRANCESCO ALBERTO

(AVELLINO)

SIMONETTI PIER LUIGI

(CATANIA)

BAYEYE BRIAN JEPHTE

(CATANZARO)

SOUNAS DIMITRIOS

(CATANZARO)

RAUTI NICOLA

(PESCARA)

DI MOLFETTA DAVIDE

(FERALPISALO')

GAETA DANILO

(FIDELIS ANDRIA)

RIGGIO CRISTIAN

(FIDELIS ANDRIA)

BARITI DAVIDE

(PERGOLETTESE)

MEZZONI FRANCESCO

(PISTOIESE)

PORTANOVA DENIS

(PISTOIESE)

CAMIGLIANO AGOSTINO

(REGGIANA)

LIBUTTI LORENZO

(REGGIANA)

LORETO CIRO

(TURRIS)

RADA ARMAND

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCALON RICCARDO

(TRENTO)

GIORDANI GIULIO

(AQUILA MONTEVARCHI)

GHIOLDI FILIPPO

(PRO PATRIA)

BUSCHIAZZO MOREL FABRIZIO

(FOGGIA)

CAPOFERRI MATTIA

(LECCO)

AJETI ARLIND

(PADOVA)

IERARDI MARIO

(PESCARA)

CORRADO NICCOLO'

(FERALPISALO')

PICCININI GABRIELE

(FIORENZUOLA)

LOLLO LORENZO

(LEGNAGO SALUS)

COSTANTINO ROCCO

(MONTEROSI TUSCIA)

BROGNI GIORGIO

(PAGANESE)

PERTICA GIANVITO

(PISTOIESE)

GUILLAUMIER MATTHEW

(SIENA)

MELI MARCO

(SIENA)

PERUCCHINI FILIPPO

(TERAMO)

SBRAGA ANDREA

(TURRIS)

ZAMPA ENRICO

(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze l'8 Febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli